# Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA)

dell'11 agosto 1999 (Stato 18 settembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 104 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (legge sull'asilo), ordina:

## Sezione 1: Competenza

### Art. 1

- <sup>1</sup> La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (Commissione) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) giusta gli articoli 105 capoversi 1 e 2 e 108 della legge sull'asilo.
- <sup>2</sup> Per allontanamento ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera c della legge sull'asilo si intende l'allontanamento o la sua esecuzione durante o al termine di una procedura d'asilo.
- <sup>3</sup> La Commissione giudica pure definitivamente le domande di restituzione per inosservanza di un termine presentate giusta l'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa (PA), le domande di revisione, le istanze di riapertura della procedura ricorsuale, nonché i ricorsi contro decisioni incidentali giusta l'articolo 107 capoverso 2 della legge sull'asilo, in quanto essa sia competente per giudicare i ricorsi contro la decisione finale.

## Sezione 2: Organizzazione

## Art. 2 Principio

La Commissione è un'autorità giudiziaria che, per le sue decisioni, è autonoma e sottostà unicamente alla legge. Sono fatte salve le direttive e le istruzioni giusta l'articolo 106 capoverso 2 della legge sull'asilo.

RU 1999 2413

- <sup>1</sup> RS **142.31**
- 2 RS 172.021

## **Art. 3** Composizione

- <sup>1</sup> La Commissione si compone:
  - a. del presidente;
  - b. dei presidenti delle camere;
  - c. degli altri giudici.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa il numero dei posti di giudice e delle camere secondo il carico di lavoro della Commissione.
- <sup>3</sup> I giudici esercitano la loro carica in media per almeno la metà del tempo di lavoro settimanale.
- <sup>4</sup> Se il carico di lavoro della Commissione aumenta temporaneamente senza che si possa farvi fronte con i mezzi ordinari, il Consiglio federale può autorizzare, per la durata dell'aggravio suppletivo, un numero di giudici straordinari.

### **Art. 4** Nomina dei giudici

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina i giudici e, fra loro, il presidente e il vicepresidente della Commissione, nonché i presidenti e vicepresidenti delle camere. Il vicepresidente della Commissione è contemporaneamente presidente di una camera.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale si adopera per assicurare una composizione linguistica adeguata alle necessità della Commissione e una rappresentanza adeguata d'ambo i sessi.

## Art. 5 Eleggibilità

Possono essere nominati in qualità di giudice i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale, hanno concluso uno studio universitario di diritto, godono di una reputazione irreprensibile e non sono né interdetti né dichiarati incapaci di rivestire una carica pubblica.

## Art. 6 Incompatibilità

- <sup>1</sup> La funzione di giudice della Commissione è incompatibile con una funzione al servizio dell'Amministrazione federale o dell'Assemblea federale, indipendentemente dall'elenco delle funzioni e dalla forma giuridica del rapporto di servizio.
- <sup>2</sup> I giudici non possono esercitare attività accessoria tale da pregiudicare l'adempimento dei doveri d'ufficio, l'indipendenza o la reputazione della Commissione.

### Art. 7 Parentela

Parenti e affini in linea retta e fino al terzo grado compreso in linea collaterale, coniugi, coniugi di sorelle e fratelli non possono far parte contemporaneamente della Commissione.

## **Art. 8** Rapporto di servizio dei giudici

- <sup>1</sup> Il rapporto di servizio dei giudici è retto dall'ordinamento dei funzionari, nella misura in cui non sia compromessa l'indipendenza giudiziaria.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale emana in prima istanza o in istanza unica le decisioni sul rapporto di servizio dei giudici.

### Art. 9 Camere

- <sup>1</sup> La Commissione si compone di camere comprendenti ciascuna almeno tre giudici.
- <sup>2</sup> I giudici sono attribuiti alle camere dalla Conferenza dei presidenti (art. 11). Il presidente della Commissione può, di caso in caso, obbligare un giudice a prestare aiuto a una camera cui questi non appartiene.

## Art. 10 Commissione plenaria

- <sup>1</sup> La Commissione plenaria consta di tutti i giudici.
- <sup>2</sup> È competente per:
  - a. le decisioni giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettere a-d, allorquando le è sottoposta la decisione preliminare della Conferenza dei presidenti secondo l'articolo 11 capoverso 6;
  - b. l'adozione del regolamento interno della Commissione;
  - c. la nomina dei membri del Comitato di ricorso:
  - d. le osservazioni e proposte in merito alle direttive e istruzioni secondo l'articolo 18:
  - la decisione in merito ad altre pratiche che presenta la Conferenza dei presidenti.
- <sup>3</sup> La Commissione plenaria può statuire allorquando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a è esclusa l'astensione dal voto.
- <sup>4</sup> In caso di parità di voti, quello del presidente della Commissione è preponderante.
- <sup>5</sup> In casi particolari le decisioni possono essere prese per circolazione degli atti.

## **Art. 11** Conferenza dei presidenti

- <sup>1</sup> La Conferenza dei presidenti consta del presidente della Commissione e dei presidenti delle camere. Quest'ultimi possono farsi rappresentare dal vicepresidente della camera o da un altro giudice.
- <sup>2</sup> In materia di giurisprudenza la Conferenza dei presidenti è competente per:
  - a. pronunciarsi sull'esistenza di una questione di principio;
  - b. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a una questione di principio sulla quale la Commissione non si è ancora pronunciata;
  - c. pronunciarsi sulla necessità di un cambiamento di prassi;

- d. proporre alla Commissione plenaria una soluzione in merito a un cambiamento di prassi su una questione di principio in deroga all'attuale giurisprudenza:
- e. decidere in merito a provvedimenti di coordinamento di carattere non organizzativo;
- decidere in merito alla pubblicazione di decisioni e comunicazioni della Commissione.

## <sup>3</sup> Essa è inoltre competente per:

- a. attribuire i giudici alle camere;
- autorizzare i giudici e il personale di segretariato a deporre davanti a un altro organo della giustizia o a produrre gli atti (art. 28 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927<sup>3</sup>);
- autorizzare i membri della Commissione a esercitare attività accessorie o cariche pubbliche (art. 14 e 15 dell'ordinamento dei funzionari);
- d. autorizzare i membri della Commissione a lavorare a tempo parziale;
- e. emanare direttive sull'attribuzione equa delle pratiche alle camere;
- f. emanare istruzioni e norme per la presentazione uniforme delle decisioni nonché la tenuta degli incarti;
- g. approvare il rapporto di gestione destinato al Consiglio federale (art. 16 cpv. 2), i conti annuali e il preventivo;
- h. decidere in merito ad altre pratiche che le sottopone il presidente della Commissione, a meno che non sia competente la Commissione plenaria.
- <sup>4</sup> In merito a questioni di principio e a cambiamenti della prassi, la Conferenza dei presidenti decide in base a una proposta motivata della camera che si occupa della controversia.
- <sup>5</sup> La Conferenza dei presidenti può deliberare allorquando sia presente più della metà dei suoi membri. Essa decide alla maggioranza semplice dei voti; nei casi di cui al capoverso 2 lettera a–d è esclusa l'astensione dal voto. In caso di parità di voti, quello del presidente della commissione è preponderante.
- <sup>6</sup> La Conferenza dei presidenti presenta alla Commissione plenaria decisioni preliminari in merito a pratiche giusta il capoverso 2 lettere b e d per approvazione. Se le decisioni di cui al capoverso 2 lettera a e c sono negative, essa vi è obbligata soltanto ove lo richieda un terzo dei membri della Commissione.

### Art. 12 Presidente della Commissione

- <sup>1</sup> Il presidente della Commissione assume la direzione amministrativa, in quanto non sia competente la Conferenza dei presidenti (art. 11).
- <sup>2</sup> Egli è segnatamente competente per:
  - a. la nomina del personale di segretariato (art. 13);
  - b. le decisioni in merito al relativo rapporto di servizio;
  - c.<sup>4</sup> autorizzare il personale di segretariato in virtù dell'articolo 23 della legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale (LPers) a esercitare attività accessorie o cariche pubbliche;
  - d. la definizione di misure organizzative necessarie al coordinamento della giurisprudenza.
- <sup>3</sup> Dirige la Commissione plenaria e la Conferenza dei presidenti.
- <sup>4</sup> Partecipa regolarmente alle procedure, sia come giudice istruttore che come membro del collegio giudicante.

## Art. 13 Segretariato

- <sup>1</sup> La Commissione designa il proprio segretariato. Questo comprende i segretari giuristi, il personale di cancelleria e l'amministrazione.
- <sup>2</sup> Il rapporto di servizio del personale di segretariato è retto dalle prescrizioni sul rapporto di servizio del personale della Confederazione.
- <sup>3</sup> I segretari giuristi sono in particolare incaricati della redazione delle decisioni incidentali e finali nonché della stesura dei verbali. I giudici istruttori possono chiedere ai segretari giuristi di collaborare all'istruzione.
- <sup>4</sup> Il personale di segretariato non può contemporaneamente far parte di un'unità amministrativa della Confederazione, attiva nel settore della Commissione. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 2.

### Art. 146

### Art. 15 Sede

- <sup>1</sup> La sede della Commissione è Zollikofen.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può decentralizzare certe camere, temporaneamente o durevolmente.
- Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).
- 5 RS 172.220.1
- Abrogato dal n. II 1 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale (RS 172.220.111.2).

#### Art. 16 Sorveglianza amministrativa

- <sup>1</sup> Dal profilo amministrativo la Commissione soggiace alla sorveglianza del Consiglio federale e all'alta vigilanza dell'Assemblea federale.
- <sup>2</sup> Essa riferisce ogni anno sulla sua gestione al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale.
- <sup>3</sup> L'annullamento o la modifica di decisioni giudiziarie è esclusa nell'ambito della sorveglianza amministrativa.
- <sup>4</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) sottopone al Consiglio federale le proposte relative a nomine e pratiche amministrative per le quali quest'ultimo è competente.

#### Art. 17 Contabilità e risorse7

- <sup>1</sup> Per quanto concerne la contabilità e la gestione delle risorse (locali, attrezzatura e informatica), la Commissione è considerata un'unità amministrativa del Dipartimento.8
- <sup>2</sup> La contabilità è retta dalla legislazione sulle finanze federali.

#### Art. 18 Istruzioni

Prima di proporre al Consiglio federale di emanare, modificare o abrogare direttive o istruzioni giusta l'articolo 106 capoverso 2 della legge sull'asilo, il Dipartimento consulta la Commissione.

#### Art. 19 Informazione del pubblico

- <sup>1</sup> La Commissione informa il pubblico sulla sua prassi. Pubblica segnatamente le decisioni di principio nel suo organo di pubblicazione «Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo» (GICRA) o in altri media che servono all'informazione sulla giurisdizione amministrativa.
- <sup>2</sup> Non sono permesse la divulgazione dei nomi delle persone intervenute in qualità di parte e che hanno rappresentato esclusivamente interessi privati, nonché la diffusione di dati che permettano di inferire l'identità di tali persone.

#### Art. 20 Documentazione

- <sup>1</sup> La Commissione si procura la documentazione necessaria alla sua attività.
- <sup>2</sup> Essa può consultare la documentazione dell'Amministrazione federale, segnatamente quella dell'Ufficio federale.
- 7 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS **172.213.1**). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del
- 8 Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

### Art. 21 Conservazione dei fascicoli

L'Ufficio federale conserva i fascicoli delle procedure concluse.

## Sezione 3: Procedura

## Art. 22 Principio

La procedura davanti alla Commissione è retta dalla PA<sup>9</sup> in quanto la legge sull'asilo e la presente ordinanza non dispongano altrimenti.

## **Art. 23** Deposito di atti scritti

- <sup>1</sup> Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono alla Commissione entro i termini legali e se sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato secondo l'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA<sup>10</sup> (cfr. art. 110 cpv. 1 della legge sull'asilo).
- <sup>2</sup> Non sono considerati pervenuti gli atti scritti trasmessi per posta elettronica (e-mail).

## **Art. 24** Composizione richiesta per le decisioni

- <sup>1</sup> Le camere decidono nella composizione di tre giudici (art. 104 cpv. 2 della legge sull'asilo).
- <sup>2</sup> Sono fatti salvi i casi di competenza del giudice unico ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 della legge sull'asilo.

## **Art. 25** Designazione dei giudici competenti

- <sup>1</sup> Il presidente della camera designa per ogni procedura un giudice incaricato dell'istruzione.
- <sup>2</sup> Il giudice incaricato dell'istruzione non deve aver già deciso in qualità di giudice unico su un ricorso della stessa persona contro il rifiuto provvisorio dell'entrata e l'attribuzione della zona di transito di un aeroporto quale luogo di residenza.
- <sup>3</sup> Nelle procedure d'urgenza, condotte all'infuori dei giorni feriali, si può a titolo eccezionale derogare ai capoversi 1 e 2.
- <sup>4</sup> Il presidente della camera designa i due altri membri del collegio giudicante, secondo una chiave di ripartizione determinata.

### Art. 26 Ricusazione

<sup>1</sup> In merito alla ricusazione, la camera competente decide nella composizione di tre giudici in assenza del giudice interessato.

RS 172.021

<sup>10</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Se la domanda di ricusazione concerne più giudici della camera competente, decide un'altra camera designata dal presidente della Commissione.

### **Art. 27** Giudice istruttore

- <sup>1</sup> Il giudice istruttore dirige l'istruzione in maniera autonoma.
- <sup>2</sup> Egli decide segnatamente in merito all'effetto sospensivo del ricorso e ad altri provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56 PA<sup>11</sup>, art. 112 della legge sull'asilo).
- <sup>3</sup> Egli è pure competente a pronunciare altre decisioni incidentali, segnatamente in materia di gratuito patrocinio, o a ordinare un'udienza istruttoria.
- <sup>4</sup> Prima dell'avvio della procedura su questioni di principio o su cambiamenti di prassi egli decide in merito a un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA). In tal caso può menzionare i punti di questione.
- <sup>5</sup> In assenza di dibattimento (art. 30), egli sottopone agli altri membri del collegio giudicante una proposta scritta per l'evasione del caso.

### Art. 28 Udienza istruttoria

- <sup>1</sup> Scopo dell'udienza istruttoria è di chiarire i fatti rilevanti, in particolare mediante l'audizione della parte ricorrente, delle persone chiamate a fornire informazioni, dei testimoni e dei periti.
- <sup>2</sup> I partecipanti all'udienza istruttoria sono convocati tempestivamente e per scritto e avvertiti delle conseguenze in caso di mancata comparizione.
- <sup>3</sup> Fatto salvo il capoverso 4, possono partecipare alle udienze soltanto la parte ricorrente, il suo rappresentante, l'interprete nonché le altre persone convocate.
- <sup>4</sup> Il ricorrente può farsi accompagnare a sue spese da un interprete di sua scelta, che non sia richiedente l'asilo.
- <sup>5</sup> Se risultano indizi concreti in merito a persecuzioni in ragione del sesso, l'udienza istruttoria è condotta, su richiesta del ricorrente e nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Anche per quanto riguarda l'interprete e la persona che redige il verbale si tiene possibilmente conto del sesso.
- <sup>6</sup> L'Ufficio federale è informato in merito allo svolgimento delle udienze. Esso può essere autorizzato a delegarvi un rappresentante.
- <sup>7</sup> L'udienza istruttoria è diretta dal giudice istruttore, solo o con la partecipazione degli altri membri del collegio giudicante.

## **Art. 29** Decisioni nella composizione di tre giudici

<sup>1</sup> Le camere decidono di norma per circolazione degli atti, senza dibattimento né deliberazione orale.

- <sup>2</sup> Il giudice istruttore può ordinare una deliberazione e un dibattimento. Egli è tenuto a ordinare:
  - a. una deliberazione su richiesta di un altro membro del collegio giudicante;
  - b. un dibattimento su richiesta dei due altri membri del collegio giudicante;
- <sup>3</sup> Le deliberazioni sono segrete.

### Art. 30 Dibattimenti

- <sup>1</sup> I dibattimenti comprendono l'arringa del ricorrente nonché la presa di posizione dell'Ufficio federale; i dibattimenti sono di norma seguiti dalle deliberazioni e dalla pronuncia della decisione.
- <sup>2</sup> I dibattimenti possono essere preceduti da un'udienza istruttoria se il giudice istruttore lo ordina.
- <sup>3</sup> L'Ufficio federale ha qualità di parte nei dibattimenti.
- <sup>4</sup> Nel corso dei dibattimenti, un complemento d'istruzione o un ulteriore scambio di scritti (art. 57 cpv. 2 PA<sup>12</sup>) può essere ordinato soltanto dalla maggioranza dei membri del collegio giudicante.
- <sup>5</sup> Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative all'udienza istruttoria (art. 28) e alle deliberazioni (art. 29 cpv. 3).

### Art. 31 Notifica della decisione

- <sup>1</sup> La decisione è di norma notificata per scritto (art. 34–36 e 61 PA<sup>13</sup>).
- <sup>2</sup> Nella decisione sono menzionati nominalmente i giudici partecipanti nonché il segretario giurista competente; nelle decisioni pronunciate nell'ambito di procedure d'urgenza al di fuori dei giorni feriali, la menzione del giudice istruttore o del giudice unico è sufficiente.
- <sup>3</sup> Chiuso il dibattimento, la decisione può essere notificata oralmente nel suo dispositivo e completata da una motivazione sommaria. In questo caso le parti presenti ricevono immediatamente il dispositivo scritto della decisione; esso è tempestivamente inviato per posta alle parti assenti.
- 4 Su richiesta esplicita presentata in occasione della notifica, è rimessa loro una motivazione sommaria.
- <sup>5</sup> La parte che, senza giustificare la mancata comparizione, non si è presentata al dibattimento può, nelle 24 ore che seguono la notifica del dispositivo scritto, presentare una domanda ai sensi del capoverso 4.

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 172.021

### Art. 32 Motivazione sommaria

La Commissione può, in una motivazione sommaria, limitarsi a rinviare ai considerandi della decisione impugnata o all'atto scritto della parte ricorrente o dell'Ufficio federale.

### Art. 33 Giudicato

Le decisioni della Commissione acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate.

## Sezione 4: Disposizioni finali

## **Art. 34** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 dicembre 1991<sup>14</sup> concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo è abrogata.

## **Art. 35** Disposizione transitoria

- <sup>1</sup> Le procedure di ricorso pendenti davanti alla Commissione al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.
- <sup>2</sup> La Commissione decide su tutti i ricorsi presentati dopo il 1° ottobre 1999 contro le decisioni dell'Ufficio federale giusta l'articolo 105 capoversi 1 lettere d in fine ed e nonché 2 della legge sull'asilo.

## **Art. 36** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.